

CAPO I

FINALITA' AMBITO D'APPLICAZIONE – MODALITA' D'ACCESSO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'erogazione degli interventi di Assistenza sociale nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che l'Ente mette a disposizione per tali funzioni.

Tali interventi sono attuati allo scopo sia di favorire il miglioramento delle condizioni di vita sia di prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.L. n. 21/03/1998 n.109 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, vengono attivati i seguenti interventi:

- a) *Interventi di natura economica;*
- b) *Migliorie abitative;*
- c) *Telesoccorso/Teleassistenza;*
- d) *Assistenza Domiciliare;*
- e) *Integrazione retta per anziani e inabili in strutture protette;*
- f) *Trasporti Sociali;*
- g) *Interventi per l'infanzia;*
- h) *Aiuto alla persona.*
- i) *Servizio Centro Diurno Anziani*

ART. 3 - SOGGETTI ASSISTIBILI

Possono fruire degli interventi in campo sociale:

a - soggetti residenti nel territorio Valle del Serchio che versano in condizione di bisogno e rischio sociale, sofferenza ed emarginazione;

b - soggetti dimoranti nel territorio Zonale che necessitino di interventi non differibili secondo quanto disciplinato dalla L.R. n. 41/2005, e L. n. 328/2000 e successive integrazioni, con successiva comunicazione nei confronti dei rispettivi Comuni di residenza (intendendo per non-differibili quegli interventi che devono essere attivati tempestivamente, in tempi tali da non permettere il rinvio all'Ente competente);

c - minori italiani e stranieri residenti e non residenti (per questi ultimi si terrà conto delle reali esigenze e delle risorse finanziarie esistenti);

d - soggetti stranieri ed apolidi residenti nel territorio Comunale.

ART. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Per l'attuazione degli interventi di cui sopra si applica la normativa relativa all'I.S.E.E.

La valutazione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente e con le modalità indicate dal D.P.C.M. del 18/5/01.

L'ISEE si ottiene rapportando la situazione economica (reddito e patrimonio) al nucleo familiare di appartenenza.

L'ISEE si calcola utilizzando informazioni relative a:

- a) *nucleo familiare;*
- b) *patrimonio;*
- c) *reddito.*

ART. 5 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

La valutazione della situazione economica del richiedente viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/5/89 n. 223 e successive modifiche e integrazioni;
- c) i soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) e) il figlio minore di anni 18 anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. n. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01 e da ogni successiva modifica e integrazione per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

Ai sensi dell'art. 59 comma 52 della Legge 27/12/97 n. 449 per i servizi all'infanzia viene considerato il nucleo familiare estratto composto dal minore, dai genitori, dai figli minori legittimi, naturali o adottivi o dai minori in affidamento preadottivo o affidamento temporaneo e dagli altri figli legittimi naturali o adottivi a carico IRPEF dei genitori.

ART. 6 - DEFINIZIONE DI REDDITI

Il reddito è dato dalla somma dei seguenti fattori, secondo quanto disciplinato dal D.P.C.M. del 18/5/01:

a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione prodotta al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del C.C. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai datori di lavoro o enti previdenziali;

b) I proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. In caso di attività svolta in forma associata sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società;

c) Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro.

d) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato

Il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Quando ciò non è possibile, perché la prestazione sociale agevolata deve essere richiesta in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Quando la dichiarazione sostitutiva unica non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, è richiesta una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Dal reddito, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (£ 10.000.000).

In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

ART. 7 - DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

Va indicato il valore dei singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese) posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene.

Ne consegue pertanto che:

1-non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;

2-dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), è invece esclusa la c.d. nuda proprietà.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si

detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 pari a £.100.000.000.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente art.6.

b) Patrimonio mobiliare:

Va indicato il valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto, dai soggetti costituenti il nucleo familiare, esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene.

Ne consegue pertanto che:

1-non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;

2-dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

Il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, da partecipazioni in società non quotate, dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di stato, dal denaro affidato a società di investimento e di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc...

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 pari a £ 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al presente regolamento.

Il patrimonio complessivo (immobiliare e mobiliare) viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'ISE E DELL'ISEE

La determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli precedenti.

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene ottenuta rapportando il valore dell'ISE con i parametri della scala di equivalenza definita dai D.Lgs. n. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni e come sotto riportata:

a) Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

c) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con Handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/92, o di invalidità superiore al 66%;

e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa. per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione si applica

anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

ART. 9 - CRITERI ECONOMICI AGGIUNTIVI

A fronte dell'ISEE sono considerati altri redditi esenti IRPEF, posseduti dal richiedente e/o beneficiario della prestazione al momento della presentazione della richiesta di intervento, ai sensi dell'art. 59 comma 52 della L. Delega n. 449/97 e dell'art.3 comma 1 del D.L. 109/98. Tale facoltà consente di esaminare altri redditi posseduti, come ulteriori criteri aggiuntivi per una corretta e completa valutazione della situazione socio-economica del richiedente e dei componenti il relativo nucleo familiare, utile all'elaborazione di un progetto assistenziale idoneo ed equo.

ART. 10 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Ai fini del presente regolamento i parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.), anche non facenti parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione, vengono coinvolti nel progetto assistenziale e/o per un'eventuale compartecipazione alla spesa, secondo le modalità specificate nei singoli interventi di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 11 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di prestazione di cui al presente regolamento viene presentata all'Assistente Sociale di riferimento, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e dalla certificazione ISEE, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

La domanda dovrà essere corredata da documentazione concernente il possesso di redditi esenti Irpef posseduti dal richiedente e/o beneficiario della prestazione, per quanto disciplinato dal precedente art.9.

Potrà essere presentata o richiesta altra documentazione utile all'elaborazione del progetto assistenziale.

Tale dichiarazione è detta unica perché ha validità di un anno dalla data di presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva unica è riferita al reddito dell'anno precedente.

Se, al momento della presentazione della DSU, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione relativa a due anni prima della presentazione della DSU.

E' facoltà del cittadino presentare, entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. La stessa facoltà è riconosciuta al Servizio competente a ricevere la dichiarazione che può, ai sensi dei vigenti regolamenti di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisca integralmente quella precedente.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione

delle necessarie procedure di legge, l'Ente adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni l'Ente può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dall'Ente.

ART. 12 - RICORSI

In caso di mancata concessione dell'intervento ovvero di concessione ritenuta inadeguata, o qualora sorgessero controversie in merito all'eventuale richiesta di compartecipazione alla spesa, sia dell'interessato che del parente obbligato, il richiedente o chi per esso, ha diritto di presentare ricorso al Sindaco del Comune o al Responsabile Area Funzionale Assistenza Sociale dell'ASL n. 2- Zona Valle del Serchio entro 30 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

ART. 13 - COMMISSIONE TECNICA DI ASSISTENZA SOCIALE

E' istituita una Commissione Tecnica di Assistenza Sociale con compiti di supporto tecnico di cui si avvarrà l'Amministrazione Comunale o il Responsabile Area Funzionale di Servizio Sociale dell'A.S.L. n 2 -Zona Valle del Serchio, per decidere in merito al ricorso.

La Commissione sarà composta da un assistente sociale dell'Azienda U.S.L. n 2, da un'assistente sociale comunale e da un rappresentante degli organismi di tutela del cittadino. L'assistente sociale coinvolta non dovrà coincidere con quella che ha gestito il caso.

La Commissione acquisirà tutte le informazioni che riterrà opportune ai fini di poter esprimere un parere e disporrà, ove necessario, di ulteriori indagini conoscitive.

ART. 14 - ESITO DEL RICORSO

Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso il Sindaco o il Responsabile Area Funzionale di Assistenza Sociale trasmetteranno lo stesso alla Commissione.

Nei 30 gg. successivi la Commissione dovrà esprimersi in merito e comunicare il proprio parere al Sindaco o al Responsabile dell'Area Funzionale di Assistenza Sociale.

Il Sindaco o il Responsabile dell'Area Funzionale di Assistenza Sociale, a loro volta, daranno risposta all'interessato.

In caso di accoglimento del ricorso sarà cura del Responsabile del Servizio dare attuazione al progetto di intervento.

ART. 15 - CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche, presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo individuato

con deliberazione dei singoli Enti, ai sensi dell'art. 71 del DPR n 445 del 28/12/'00 e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'ISEE.

ART. 16 - RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Ente può procedere ad un recupero al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti e/o altri Enti competenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o dei parenti obbligati agli alimenti e/o di altri Enti competenti, che hanno sottoscritto l'impegno, l'Ente sospende l'erogazione dell'intervento.

L'Ente si riserva altresì il diritto di rivalsa delle spese sostenute per l'inserimento in struttura sul patrimonio dell'interessato anche se ereditato dagli eredi legittimi e testamentari, così come previsto dalla L.1580 del 03.12.1931.

ART. 17 - INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

L'intervento assistenziale verrà interrotto qualora si modifichino le condizioni socio-economiche assistenziali e di bisogno che ne hanno determinato l'attivazione.

Verrà inoltre immediatamente interrotta l'erogazione dell'intervento fino a quel momento concesso qualora vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni dell'assistito o dei parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Ente per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione dell'intervento.

CAPO II

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI

L'Ente attua interventi o concede benefici di natura economica a favore delle persone e dei nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente alle risorse finanziarie dell'Ente.

Gli interventi economici si prefiggono di:

- - garantire un livello minimo di assistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- - evitare rischi di istituzionalizzazione o di emarginazione sociale.

Nell'erogazione dell'intervento economico si terrà conto di eventuali altri benefici e/o prestazioni economiche erogati da altri servizi e/o Enti (rimborso affitto, assegno nucleo familiare, assegni maternità, ecc.).

ART. 19 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E/O BENEFICI DI NATURA ECONOMICA

Gli interventi e/o i benefici di natura economica possono essere:

- continuativi
- straordinari
- indifferibili/urgenti

Gli interventi e/o i benefici di natura economica sopra indicati possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario o suo delegato;
- b) la corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi presso esercizi commerciali individuati dal Servizio Sociale;
- c) l'attribuzione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga l'Ente o di un servizio da esso svolto.

In casi di indigenza particolarmente grave, il contributo continuativo e/o straordinario può essere integrato da altri interventi di sostegno che verranno valutati di volta in volta e secondo le necessità.

ART. 20 - DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi di cui all'art.19:

- a) nuclei familiari con minori;
- b) anziani ultra65enni;
- c) portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L.104/92, invalidi con punteggio superiore al 66%;
- d) disabili psichici;
- e) cittadini in situazione di grave difficoltà.

Possono, altresì, beneficiare degli interventi di cui all'art. 19 persone che si trovino temporaneamente nel territorio comunale/zonale purchè trattasi di interventi urgenti e indifferibili salvo rivalsa sull'Ente competente.

ART. 21 - INTERVENTI CONTINUATIVI – MINIMO VITALE

Per intervento economico continuativo si intende il contributo economico erogato periodicamente e finalizzato al raggiungimento del Minimo Vitale.

L'Ente persegue, nei propri interventi economici, il conseguimento per l'assistito di un reddito minimo – ove possibile e compatibilmente alle risorse disponibili e di seguito definito Minimo Vitale.

Per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

L'Ente assume, quale valore economico del Minimo Vitale, l'importo equivalente all'assegno sociale annuo Inps dell'anno in corso.

Per beneficiare del contributo economico continuativo è necessario che il nucleo familiare risulti privo di patrimonio mobiliare e di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e terreni non edificabili e non condotti in forma imprenditoriale.

Occorre inoltre avere un ISEE inferiore al Minimo Vitale ed occorre altresì che il

nucleo familiare sia privo di altri redditi, non computabili ai fini ISEE, che non consentono il raggiungimento del Minimo Vitale.

Questo in un'ottica di nozione di reddito disponibile, che indubbiamente rappresenta il miglior riferimento per un istituto, quale il Minimo Vitale, rivolto all'integrazione del reddito di famiglie in condizioni di particolare indigenza.

ART. 22 - INTERVENTI STRAORDINARI

Per intervento economico straordinario si intende il beneficio erogato o concesso in modo saltuario od occasionale (una tantum) finalizzato a soddisfare spese eccezionali di:

- a) assistenza sanitaria (spese farmaceutica e diagnostica);
- b) protesi, ausili non erogabili dal servizio sanitario nazionale;
- c) alimentazioni speciali;
- d) sistemazione alloggiativa;
- e) riscaldamento invernale;
- f) servizi di pubblica utilità (acqua, elettricità, gas) qualora non siano previste agevolazioni o esenzioni da parte dell'ente erogatore.

Il contributo economico straordinario può essere concesso a:

- a) nuclei familiari con minori;
- b) anziani ultra65enni;
- c) portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L.104/92 o invalidi con punteggio superiore al 66%;
- d) disabili psichici;
- e) tutti i cittadini che pur disponendo di una soglia di reddito superiore al Minimo Vitale, (così come determinato all'art. 21), si vengono a trovare in situazione di difficoltà economica anche per fatti contingenti e straordinari e non siano in grado di fronteggiare le suddette spese.

ART. 23 - INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE

Per intervento economico indifferibile e urgente si intende il contributo erogato "una tantum" con procedimento di urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili sull'assistito. L'intervento indifferibile e urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

Per accedere all'intervento assistenziale di cui al presente articolo gli interessati presentano domanda all'Ente.

L'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto, in ordine all'individuazione di indifferibilità e di urgenza dell'intervento, considerando altresì che in caso di persone occasionalmente presenti nel territorio, saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell'indigente.

ART. 24 - ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA- MODALITÀ' E LIMITI

L'entità del contributo economico continuativo verrà determinata di volta in volta valutando ogni singola situazione e comunque non potrà di norma essere superiore

all'importo del Minimo Vitale.

Il contributo straordinario potrà essere erogato nell'arco di un anno per non più di 2 volte.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'intervento economico, accertata dal servizio sociale di competenza, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

ART. 25 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

L'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Ente.

I parenti tenuti per legge agli alimenti da considerare ai fini dell'erogazione di prestazioni economiche sono:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- c) i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti.

Altri parenti se disponibili e con il consenso del richiedente potranno essere coinvolti in un'ottica di lavoro di rete nel progetto assistenziale.

Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento del richiedente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore all'ammontare di due volte il Valore del Minimo Vitale.

Il parente obbligato interviene per consentire il raggiungimento del Minimo Vitale dell'assistito o per far fronte a spese eccezionali, con un contributo pari alla differenza tra l'ammontare del valore ISEE del proprio nucleo familiare, così come sopra determinato, e il valore di 2 volte il Minimo Vitale.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente. Se le persone in grado anteriore non possono sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore, secondo quanto stabilito ai commi precedenti.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma 5 del presente articolo.

L'Ente contribuirà a favore dell'indigente per differenza da quanto prestato dai parenti obbligati, fino alla concorrenza del Minimo Vitale, o per far fronte a spese eccezionali, così come specificato agli art. 21 e 22.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

Le determinazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo valgono sino a diversa determinazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 26 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di intervento economico viene presentata nei termini di cui all'art. 11 del presente regolamento, allegando la prescritta dichiarazione sostitutiva unica ISEE,

inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento.

La domanda è immediatamente istruita dal servizio sociale dell'Ente e comunque definita entro 30 gg. dall'acquisizione della documentazione necessaria all'espletamento della pratica.

L'assistente sociale, che ha in carico il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige il progetto di intervento, stabilendo le modalità ed il limite del contributo.

ART. 27 - NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione di interventi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme del D. Lgs n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione del nucleo familiare di riferimento.

Tuttavia nella valutazione socio-economica complessiva si terrà conto della presenza di conviventi e della loro situazione economica (ISEE) pur non facenti parte del nucleo familiare di riferimento ai fini ISEE.

CAPO III

MIGLIORIE ABITATIVE

ART. 28 - PRINCIPI GENERALI

Sono concessi contributi straordinari finalizzati a migliorie abitative per il superamento di barriere architettoniche, per installazione di servizi fondamentali (igienico-sanitari, riscaldamento, ecc...) e manutenzione straordinaria delle strutture abitative a favore della popolazione anziana, al fine di evitare il ricorso all'istituzionalizzazione per difficoltà e carenze ambientali.

ART. 29 - DESTINATARI

Sono ammessi alla fruizione dei suddetti interventi gli anziani ultra65enni, che vivono soli, o con altri anziani o con persona portatrice di Handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/92, o con invalidità superiore al 66%, proprietari dell'alloggio abitato.

Per beneficiare del contributo per gli interventi di migliorie abitative occorre avere una situazione economica, non superiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale, derivante dalla valutazione ISEE.

ART. 30 - MODALITÀ D'INTERVENTO

Il limite massimo del contributo è fissato nella misura di €. 5.200,00 una tantum per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 28.

Tale importo massimo verrà erogato al nucleo, titolare di una situazione economica calcolata ai sensi di quanto disciplinato al precedente art. 29, non superiore ad una volta e mezzo il Minimo Vitale.

Per il nucleo la cui situazione economica è superiore ad una volta e mezzo il Minimo Vitale e inferiore al doppio del Minimo Vitale il limite massimo è fissato in €. 2.600,00 (50% del contributo di cui al comma 1 del presente articolo).

Per il nucleo la cui situazione economica è superiore al doppio del Minimo Vitale ed inferiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale il limite massimo è fissato in € 1.300,00 (50% del contributo di cui al comma 3 del presente articolo).

E' previsto, inoltre, il rimborso delle spese necessarie per la consulenza tecnica di cui si potrà avvalere il richiedente per un massimo di €. 1.000,00.

Il contributo è decurtato della quota eventualmente dovuta dai parenti obbligati così come stabilito dall'art. 32.

ART. 31 - MODALITÀ PROCEDURALI

Per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi le modalità procedurali da seguire sono:

- a) sopralluogo dell'Assistente Sociale e del Tecnico del Comune territorialmente competente per l'individuazione della necessità dell'intervento;
- b) relazione dell'Assistente Sociale corredata da certificazione dell'Ufficio Tecnico del Comune territorialmente competente circa la necessità del lavoro.

ART. 32 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

L'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione dell'intervento da parte dell'Ente.

Il parenti tenuti per legge agli alimenti da considerare ai fini dell'erogazione del presente intervento sono:

- a) *il coniuge;*
- b) *i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;*
- c) *genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti.*

Altri parenti se disponibili e con il consenso del richiedente potranno essere coinvolti in un ottica di lavoro di rete, nel progetto assistenziale.

Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore all'ammontare di due volte il valore del Minimo Vitale.

Il parente obbligato partecipa nella misura del 15% del suo valore ISEE abbattendo il contributo eventualmente dovuto dall'Ente.

L'Ente comunque non interverrà laddove il parente obbligato agli alimenti abbia un ISEE superiore a 4 volte il Minimo Vitale.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella

misura indicata al comma 5 del presente articolo.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche così come sopra definito.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 33 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle previste dall'art. 11 del presente regolamento.

E' prevista, inoltre, l'integrazione della presente documentazione:

- preventivo di spesa corredato da parere di congruità espresso dal Tecnico del Comune territorialmente competente, progetto ed ogni altra documentazione ritenuta utile.

A lavori ultimati è richiesto:

- certificazione attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità del progetto presentato e nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica da parte del tecnico direttore dei lavori, con riserva di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale territorialmente competente.
- fatture di spesa.

ART. 34 - MODALITÀ' DI LIQUIDAZIONE

Il 50% del contributo assegnato verrà liquidato ad inizio lavori ed il restante 50% a lavori ultimati, come da certificazione rilasciata dal tecnico.

In relazione ad esigenze particolari l'erogazione potrà avvenire anche con diverse modalità.

ART. 35 - GRADUATORIA

Qualora le richieste di contributo superino le disponibilità finanziarie complessive, verrà formulata una graduatoria dall' Ente, attribuendo i seguenti punteggi:

- n. 3 punti in assenza di figli;
- n.1 punto per ogni 5 anni di età oltre il minimo stabilito (65 anni) fino ad un massimo di 3 punti;
- n.1 punto per ogni anziano non autosufficiente e/o invalido civili con percentuale superiore al 66% o portatore di Handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92;
- n.3 punti per la fascia di reddito di cui al comma 2 art. 30 del presente regolamento;
- n.2 punti per la fascia di reddito di cui al comma 3 art. 30 del presente regolamento;
- n.1 punto per la fascia di reddito di cui al comma 4 art. 30 del presente regolamento;
- n. 1 punto per il nucleo familiare unicamente titolare di redditi soggetti ad IRPEF.

CAPO IV

TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA

ART. 36 - PRINCIPI GENERALI

Il telesoccorso/teleassistenza assicura un sostegno specifico alle persone sole o a rischio socio-sanitario garantendo una copertura assistenziale 24 ore su 24 mediante apparecchio telefonico, che rende semplice ed in alcuni casi automatica la richiesta di un intervento socio-sanitario alla centrale operativa.

L'istituzione del servizio mira al miglioramento delle condizioni di vita e vuole essere un supporto pratico e psicologico all'anziano e ai suoi familiari.

ART. 37 - DESTINATARI

I destinatari del servizio sono anziani, gli invalidi civili con percentuale superiore al 66% o portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L.104/92, e persone a rischio socio-sanitario che vivono soli o fanno parte di nuclei familiari i cui componenti sono a loro volta anziani o inabili.

La concessione del servizio è subordinata alla valutazione dell'esistenza di risorse personali o familiari che consentano al richiedente di reperire soluzioni alternative.

Per beneficiare del servizio occorre avere una situazione economica, non superiore a tre volte il Minimo Vitale, derivante dalla valutazione ISEE.

ART. 38 - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Ogni assistito disporrà al proprio domicilio di un apparecchio collegato alla rete telefonica, capace di inviare un segnale di riconoscimento ad una centrale di ascolto, dotata di apposita apparecchiatura atta a ricevere la chiamata e ad attivare l'archivio con i dati di tutti gli assistiti.

ART. 39 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La richiesta per l'assegnazione dell'apparecchio deve essere redatta dall'interessato secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla scheda socio-sanitaria e da ogni altra documentazione utile ai fini dell'intervento.

L'assistente sociale curerà tutte le azioni necessarie per l'attivazione del servizio a favore del soggetto.

ART. 40 - MODALITÀ' D'INTERVENTO

Ad ogni assistito verrà consegnato ed installato un apparecchio.

L'apparecchio dato in uso verrà ritirato qualora non sussistono più le condizioni che giustificano il servizio.

L'utente è tenuto ad un corretto uso dell'apparecchio e dovrà collaborare attivamente

per favorire la migliore funzionalità dell'intero sistema.

Verrà garantita all'assistito la massima segretezza della documentazione acquisita e la tutela della riservatezza delle informazioni.

La custodia e la responsabilità delle chiavi dell'appartamento dell'utente destinatario del servizio sarà affidata a persona di fiducia dell'utente stesso e/o al soggetto gestore del servizio medesimo.

ART. 41 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Hanno diritto al servizio di telesoccorso/teleassistenza in convenzione con l'Ente coloro che hanno una situazione economica così come definita al precedente art. 37.

Coloro che hanno diritto partecipano al costo del servizio nella maniera che segue:

a) Situazione economica non superiore a due volte il Minimo Vitale nessuna contribuzione;

b) Situazione economica superiore a due volte il Minimo Vitale e non superiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale la compartecipazione è fissata nella misura del 20% del costo annuo del servizio; (costo e manutenzione);

c) Situazione economica superiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale e non superiore a tre volte il Minimo Vitale la compartecipazione è fissata nella misura del 30% del costo annuo del servizio; (costo e manutenzione);

Oltre tali limiti si potrà accedere al servizio sostenendo l'intero costo.

ART. 42 - GRADUATORIA

Qualora le richieste del servizio di telesoccorso superino le disponibilità finanziarie complessive, verrà formulata una graduatoria, attribuendo i seguenti punteggi:

- n. 3 punti in assenza di figli;
- n. 1 punto per ogni 5 anni di età oltre il minimo stabilito (65 anni) fino ad un massimo di 3 punti;
- n. 1 punto per ogni anziano non autosufficiente e/o invalido civile con percentuale superiore al 66% o portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L.104/92;
- n. 3 punti per la fascia di reddito non superiore a due volte il minimo vitale – art. 41 comma 2 lettera a);
- n. 2 punti per la fascia di reddito superiore a due volte il Minimo Vitale e non superiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale – art. 41 comma 2 lettera b);
- n.1 punto per la fascia di reddito superiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale e non superiore a tre volte il Minimo Vitale – art. 41 comma 2 lettera c);
- n. 1 punto per il nucleo familiare unicamente titolare di redditi soggetti ad IRPEF.

CAPO V

ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 43 PRINCIPI GENERALI

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento del soggetto nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

ART. 44 - DESTINATARI

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto:

- a) ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti (ai sensi della Del. Reg. 214/91) cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi per contingenti situazioni familiari;
- d) ai disabili psichici e/o fisici e comunque a soggetti che versino in particolare stato di necessità, sia soli che inseriti in famiglia;
- e) a nuclei familiari multiproblematici con presenza di minori.

Per beneficiare del servizio occorre avere una situazione economica, non superiore a 3 volte e mezzo il Minimo Vitale, derivante dalla somma dell'ISEE e dall'eventuale possesso di altri redditi di qualsiasi natura non computati ai fini ISEE. Tali altri redditi verranno comunque valutati e sommati all'ISEE nella misura dell'80%, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento o indennità di frequenza per i portatori di handicap in età compresa tra 0 e 64 anni.

ART. 45 - PRESTAZIONI

Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:
cura della persona;

- a) preparazione dei pasti;
- b) cura dell'abitazione;
- c) promozione della socializzazione dell'individuo;
- d) azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- e) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche, ecc.);
- f) accompagnamento per disbrigo pratiche, per visite, per passeggiate.

ART. 46 - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA

In casi eccezionali e/o qualora non sia possibile erogare il servizio in forma diretta,

saranno concessi contributi economici finalizzati ad assistenza domiciliare indiretta. Per beneficiare dell'assistenza domiciliare indiretta occorre avere una situazione economica non superiore a due volte il minimo vitale.

Rispetto ad un'assistenza domiciliare indiretta l'Ente comunque privilegerà l'intervento diretto.

ART. 47- MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dall'assistente sociale competente sulla base di un progetto elaborato dalla medesima anche in collaborazione con gli altri servizi territoriali.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

La domanda di accesso al servizio dovrà essere presentata ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

L'assistente sociale potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Per attivare un intervento di assistenza domiciliare per gli ultra65enni sarà necessaria anche la valutazione del grado di autosufficienza da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica.

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Ente, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- a) autonomia funzionale;
- b) risorse familiari;
- c) condizioni economiche dell'interessato;
- d) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Dovendo dare un numero limitato di risposte in base al numero delle richieste di intervento di assistenza domiciliare, verrà data priorità ai soggetti appartenenti alle fasce economiche minori.

ART. 48 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

I soggetti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

- a) situazione economica non superiore al doppio del minimo vitale nessuna contribuzione;
- b) situazione economica superiore al doppio del minimo vitale e non superiore a due volte e mezzo il minimo vitale contribuzione oraria pari a € 2,68;
- c) situazione economica superiore a due volte e mezzo e non superiore al triplo del minimo vitale contribuzione oraria pari a € 4,29;
- d) situazione economica superiore a tre volte e non superiore a tre volte e mezzo il minimo vitale contribuzione oraria pari a € 6,50;

Tali contribuzioni orarie saranno annualmente rivalutate sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Oltre tali limiti si potrà accedere al servizio solo dietro pagamento del costo reale della prestazione, e solo nel caso in cui non ci siano richieste da parte di soggetti che rientrano nei limiti previsti.

In tal caso, il servizio concesso a coloro che superano le fasce economiche suindicate, potrà essere sospeso dando loro preventiva informazione di tale eventualità.

ART. 49 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

L'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione dell'intervento da parte dell'Ente.

I parenti tenuti per legge agli alimenti da considerare ai fini dell'erogazione del presente intervento sono:

- d) il coniuge;
- e) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- f) genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti.

Altri parenti se disponibili e con il consenso del richiedente potranno essere coinvolti in un'ottica di lavoro di rete nel progetto assistenziale.

Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato alla compartecipazione del costo del servizio il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore all'ammontare di due volte e mezzo il valore del Minimo Vitale.

Il parente obbligato interviene nella misura del 20% della quota eccedente due volte e mezzo il doppio del minimo vitale, fino a concorrenza del costo del servizio.

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

L'Ente comunque non interverrà laddove il parente obbligato agli alimenti abbia un ISEE superiore a 3 volte e mezzo il minimo vitale.

Qualora esista più di un parente obbligato alla compartecipazione del costo del servizio, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma 5.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la compartecipazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche come sopra definito.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 50 - ATTIVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO

Alla luce di quanto disciplinato della L.R. n 41/05 e la L. 328/2000 si intende promuovere ed attivare con il volontariato, sia esso organizzato o meno, una specifica collaborazione nell'ambito dell'assistenza domiciliare, riconoscendo la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale.

CAPO VI

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI E/O INABILI IN STRUTTURE PROTETTE

ART. 51 - PRINCIPI GENERALI

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano e/o inabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica a carico dell'Ente competente al fine di attivare inserimenti in strutture a favore di anziani e/o inabili, laddove non sia possibile attivare servizi alternativi.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'assistito e gli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti, come definiti precedente art.10, con i propri redditi e patrimonio mobiliare ed immobiliare, non siano in grado di pagare interamente la retta.

L'Ente, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, rivolto alla popolazione anziana ed alle persone inabili, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette e l'eventuale integrazione alla retta sociale

Il servizio sociale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o inabile nel suo ambito familiare, e l'impossibilità da parte dei figli e/o genitori di provvedere direttamente all'assistenza del congiunto, anche tramite il ricorso ad altri servizi di rete (assistenza domiciliare diretta e/o indiretta, A.D.I., telesoccorso/teleassistenza, ecc.).

Tale verifica viene effettuata mediante la valutazione dello stato di non autosufficienza da parte dell'U.V.M.

ART. 52 - FINALITÀ/DESTINATARI

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano ultra65enne non-autosufficiente o a rischio di non-autosufficienza e/o all'inabile, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio dell'uguaglianza dell'intervento a parità di bisogni.

Il ricovero di anziani e adulti inabili è proponibile solo nel caso in cui non sia possibile mantenere il soggetto nel proprio ambiente familiare e sociale e deve assicurare alla persona l'ospitalità in idonee strutture, tali da garantire alla stessa il mantenimento ed il recupero di tutte le sue potenzialità.

Possono essere ammesse anche persone di età inferiore purchè in condizione di grave inabilità opportunamente accertata.

ART. 53 - PROCEDURE DI AMMISSIONE

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano e/o inabile o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda all'Ente competente corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale, (compresi i redditi esenti IRPEF) e patrimoniale riferita al solo anziano e/o inabile stesso.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere, al momento dell'inserimento, residenti anagraficamente nel comune, così come stabilito dal comma 4 art.6 della L.328/2000 e successive integrazioni.

Il competente servizio sociale istruisce la pratica calcolando la quota della retta di

ricovero che deve essere pagata dall'anziano e/o inabile sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare il contributo a carico dell'Ente competente, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

ART. 54 - RETTA A CARICO DELL'UTENTE

L'anziano e/o inabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria, ecc) facendo salva una franchigia di € 3.000,00; detta franchigia, al netto di eventuali spese sostenute dagli eredi, dovrà essere versata da questi all'ente qualora sussistano ulteriori crediti vantati dall'Ente stesso;
- c) il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio d'importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) ogni altri bene di valore posseduto dall'utente (automobili, mobili di arredamento, gioielli).

Il contributo a carico dell'ospite è determinato sulla base delle risultanze accertate al momento dell'ingresso nella struttura ed è considerato a titolo di acconto salvo conguagli, qualora diverse condizioni economiche e patrimoniali venissero accertate successivamente e/o modificate.

La variazione del reddito, a qualunque titolo percepito, determina l'aggiornamento automatico del contributo a carico dell'ospite.

L'aggiornamento viene effettuato ogni anno d'ufficio.

ART. 55 - QUOTA RISERVATA ALL'OSPITE

All'ospite della struttura è riservata una quota mensile, che sarà ogni anno rivalutata secondo le variazioni dell'indice ISTAT e determinata in modo omogeneo a livello di Zona.

ART. 56 - RECUPERO DEL CREDITO

L'ente, ove possibile, può intraprendere specifici atti esecutivi e conservativi nei confronti del patrimonio mobiliare e immobiliare della persona, per la quale si renda necessario un intervento di aiuto, il cui valore copra in tutto o in parte le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente competente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dall'ente sia superiore a €. 1.500,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito ereditato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni immobili ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti dell'Ente maturati o maturandi

per rette di degenza.

d) recupero del patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria, ratei arretrati di pensioni e/o di indennità di accompagnamento di qualsiasi natura, anche in corso di definizione ecc....);

L'ente, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

ART. 57 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

L'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione dell'intervento da parte dell'Ente.

I parenti tenuti per legge agli alimenti da considerare ai fini dell'erogazione del presente intervento sono:

- il coniuge;
- i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, e in loro assenza i discendenti prossimi anche naturali;
- genitori, e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti.

Altri parenti se disponibili e con il consenso del richiedente potranno essere coinvolti in un'ottica di lavoro di rete nel progetto assistenziale.

Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato alla compartecipazione del costo del servizio il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore all'ammontare di due volte il valore del Minimo Vitale.

Il parente obbligato interviene come di seguito:

- il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, e in loro assenza i discendenti, i genitori, gli adottanti e in loro assenza gli ascendenti nella misura del 50% della quota eccedente il doppio del minimo vitale, fino a concorrenza del costo del servizio.

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della retta sociale.

Qualora esista più di un parente obbligato alla compartecipazione del costo del servizio, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata dal presente articolo.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la compartecipazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche come sopra definito.

I parenti tenuti agli alimenti vengono coinvolti fino a che i chiamati in grado anteriore non siano in condizione di sostenere l'onere della retta a carico.

Il pagamento della quota di compartecipazione sarà effettuato mensilmente e/o bimestralmente secondo modalità sottoscritte dagli interessati al momento dell'ammissione.

Gli eredi dell'utente, in caso di decesso di quest'ultimo, sono tenuti a sanare, fino a concorrenza, eventuali crediti vantati dall'Ente.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 58 - MODALITÀ DI INSERIMENTO

Un'apposita Commissione Tecnica Zonale, costituita ai sensi della Del. Azienda U.S.L. n 2 Lucca n. 1773 del 23/10/'96 e n. 1388 del 16/7/'97, valuta le richieste di inserimento in R.S.A., formula una lista di attesa aggiornandola periodicamente sulla base di nuove domande.

Al fine di valutare tali richieste devono distinguersi:

- a) le situazioni di urgenza;
- b) le situazioni non di urgenza.

Verranno comunque inseriti in graduatoria solamente soggetti ritenuti non autosufficienti dalla Commissione di cui alla Delibera Reg. 214/91.

SITUAZIONE DI URGENZA

Vengono considerate quali situazioni di urgenza le richieste che, sottoposte alla valutazione tecnica per l'inserimento, ottengono un punteggio superiore/uguale a 70 punti secondo i parametri socio-sanitari stabiliti dall'Azienda U.S.L. n. 2 -Zona Valle del Serchio-, sentite le Amministrazioni Comunali.

Per tali richieste non viene presa in considerazione la data di presentazione della domanda.

Tali richieste faranno parte di una graduatoria, a sé stante, che costituisce condizione preferenziale per l'inserimento.

Tale graduatoria è separata dalla graduatoria delle situazioni di non urgenza e chiusa (non possono entrare i casi di quest'ultima).

All'interno di questa graduatoria verrà inserito per primo in R.S.A. l'utente che riporta il punteggio maggiore, compatibilmente con i posti disponibili.

A condizione di pari punteggio, nell'eventualità di un inserimento, la priorità verrà data:

- all'utente più anziano;
- all'utente che si trova nella condizione sanitaria di priorità, secondo i criteri dell'ADI;
- all'utente che riporta un punteggio sociale più alto.

Sarà cura del Servizio Sociale Distrettuale/Comunale segnalare le situazioni di urgenza che implicheranno l'indizione di sedute straordinarie della Commissione Tecnica.

SITUAZIONE NON DI URGENZA

Vengono considerate quali situazioni non di urgenza le richieste che sottoposte alla valutazione della Commissione tecnica per l'inserimento ottengono un punteggio inferiore a 70 punti.

Tali richieste faranno parte di una seconda graduatoria, a sé stante rispetto alla graduatoria di urgenza.

Per la valutazione e l'assegnazione di un relativo punteggio, oltre ai parametri socio-sanitari, verrà preso in considerazione anche il parametro tempo nella misura: 5 punti ogni mese, dalla data di presentazione della domanda.

La graduatoria rimane chiusa per tre mesi.

Conseguentemente la Commissione tecnica per l'inserimento si riunirà, salvo emergenze, ogni tre mesi (gennaio-aprile-luglio-ottobre).

In tali sedute verranno valutate le eventuali nuove richieste che sono in attesa

secondo i parametri socio-sanitari ed il parametro tempo (tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda e la data della seduta), assegnando i relativi punteggi.

Pertanto le nuove domande di inserimento pervenute nel trimestre che intercorre tra una seduta e un'altra, poiché non possono essere inserite nella graduatoria che per il trimestre rimane chiusa, vengono datate in modo tale che possano essere valutati, al momento della seduta, oltre i parametri socio-sanitari anche il tempo dalla data di presentazione.

Verrà altresì assegnato il punteggio relativo al parametro tempo alle vecchie richieste già in graduatoria.

Per gli inserimenti in R.S.A., si attingerà a questa seconda graduatoria, secondo l'ordine del maggior punteggio, solo se non vi saranno utenti nella graduatoria di urgenza.

A condizione di pari punteggio, nell'eventualità di un inserimento la priorità verrà data:

- 1) all'utente più anziano,
- 2) all'utente che si trova in una condizione sanitaria di priorità, secondo i criteri dell'ADI;
- 3) all'utente che riporta un punteggio sociale più alto.

Gli utenti che raggiungono un punteggio di 129 Punti (massimo punteggio ottenibile per le condizioni socio-sanitarie e per il tempo corrispondente ad un anno di tempo dalla data di presentazione della domanda) o lo superano, non necessitano di rivalutazione.

Nell'eventualità entrerà in R.S.A. colui che per primo ha raggiunto o superato tale punteggio.

Sarà cura del Servizio Sociale Distrettuale/Comunale chiedere alla Commissione una rivalutazione delle domande, che nel frattempo, possono essere modificate.

Tali modifiche potrebbero eventualmente consentire al soggetto l'inserimento nella graduatoria di urgenza.

SANATORIA QUOTE CAPITARIE

Le persone già inserite in R.S.A. non autosufficienti, i cui inserimenti non sono stati autorizzati dall'Azienda U.S.L. n. 2 o dalle competenti amministrazioni comunali, hanno il riconoscimento della quota capitaria da parte dell'Azienda medesima, nella misura di un ospite già inserito ogni tre nuovi inserimenti autorizzati, e comunque non prima di mesi otto dal riconoscimento della non autosufficienza.

Il primo ad ottenere il riconoscimento sarà l'utente che per primo, in ordine di tempo, sarà stato valutato non autosufficiente.

ART. 59 - AMMISSIONI TEMPORANEE

Possono essere fatte ammissioni temporanee in R.S.A. in situazione di bisogno temporaneo e reversibile (temporaneo impedimento dei familiari o di chi garantisce l'assistenza, ecc...) e comunque in presenza di condizioni socio-familiari che, venuta meno la difficoltà, consentono il rientro al proprio domicilio dell'anziano e/o inabile.

La retta dell'inserimento temporaneo di norma, ove è possibile, è carico dell'utente e/o dei parenti tenuti agli alimenti.

ART. 60 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PROVENIENZA

Ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge 8/11/00 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 6 - comma 4-, gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della retta sociale, nei confronti di soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, sono assunti dal Comune, previamente informato, nel quale i soggetti destinatari dell'intervento hanno la residenza prima del ricovero.

CAPO VII

TRASPORTI SOCIALI

ART. 61 - PRINCIPI GENERALI

Il servizio di trasporto sociale è concesso per necessità socio-sanitarie urgenti e/o straordinarie ed è rivolto alle fasce deboli al fine di garantire la loro permanenza nell'ambiente sociale di vita e/o facilitare il loro reinserimento e comunque per ostacolare la loro emarginazione.

Il trasporto è garantito ai soggetti che si trovino in disagiate condizioni economiche, non in grado di organizzarsi in modo autonomo, privi di assistenza familiare e/o in particolari condizioni socio/economiche, quando non sia possibile reperire soluzioni alternative.

In alternativa al trasporto sociale può essere concesso un motivato contributo economico a titolo di rimborso parziale o totale delle spese sostenute.

ART. 62 - DESTINATARI

Il trasporto sociale è previsto in favore di particolari categorie di cittadini, secondo le seguenti modalità:

a) trasporti individuali per le seguenti categorie di cittadini, che non rientrano in un trasporto sanitario:

- minori con problematiche socio-economico-familiari;
- portatori di handicap accertati secondo la L.104/92 e/o con invalidità superiore al 66%;
- anziani, autosufficienti e non autosufficienti;
- persone affette da inabilità psico-fisica;

b) trasporti collettivi per le categorie di cui sopra per l'accesso ai Centri Diurni, alle RSA.

ART. 63 - MODALITÀ' DI ACCESSO

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle previste dall'art. 11 del presente regolamento.

Per beneficiare del servizio occorre avere una situazione economica, non superiore a tre volte il Minimo Vitale, derivante dalla somma dell'ISEE e dall'eventuale possesso di

altri redditi di qualsiasi natura non computati ai fini ISEE. Tali altri redditi verranno comunque valutati e sommati all'ISEE nella misura dell'80%.

La domanda dovrà essere corredata da:

- certificazione medica comprovante la condizione sanitaria e/o la necessità di accedere al servizio, con l'indicazione dei tempi in cui permane la necessità;
- ogni altra eventuale certificazione, che il soggetto ritenga utile presentare, comprovante lo stato di necessità.

ART. 64 - TRASPORTI INDIVIDUALI - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle previste dall'art. 11 del presente regolamento.

Per beneficiare del servizio occorre avere una situazione economica, non superiore a tre volte il Minimo Vitale, derivante dalla somma dell'ISEE e dall'eventuale possesso di altri redditi di qualsiasi natura non computati ai fini ISEE. Tali altri redditi verranno comunque valutati e sommati all'ISEE nella misura dell'80%.

La domanda dovrà essere corredata da:

- certificazione medica comprovante la condizione sanitaria e/o la necessità di accedere al servizio, con l'indicazione dei tempi in cui permane la necessità;
- ogni altra eventuale certificazione, che il soggetto ritenga utile presentare, comprovante lo stato di necessità.

L'intervento è erogato attraverso apposita convenzione con Associazioni di Volontariato ed è prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte dei soggetti tenuto conto della situazione economica:

La compartecipazione si intende a prestazione.

Coloro che hanno diritto compartecipano al costo del servizio nella maniera che segue:

- a) situazione economica non superiore ad una volta e mezzo il Minimo Vitale nessuna contribuzione;
- b) situazione economica superiore ad una volta e mezzo il Minimo Vitale e non superiore al doppio del Minimo Vitale la compartecipazione è pari al 20% del costo del servizio;
- c) situazione economica superiore al doppio del Minimo Vitale e non superiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale la compartecipazione è pari al 40% del costo del servizio;
- d) situazione economica superiore a due volte e mezzo e non superiore a tre volte il minimo vitale la compartecipazione è pari al 60% del costo del servizio

Oltre tali limiti si potrà accedere al servizio sostenendo l'intero costo.

Il Servizio Sociale collaborerà comunque con il richiedente per la risoluzione della domanda.

ART. 65 - TRASPORTI COLLETTIVI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle previste dall'art. 11 del presente regolamento.

- Per beneficiare del servizio occorre avere una situazione economica, non superiore a tre volte e mezzo il Minimo Vitale, derivante dalla somma dell'ISEE e dall'eventuale possesso di altri redditi di qualsiasi natura non computati ai fini ISEE. Tali altri redditi

verranno comunque valutati e sommati all'ISEE nella misura dell'80%.

L'intervento è erogato attraverso apposita convenzione con Associazioni di Volontariato ed è prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte dei soggetti tenuto conto della situazione economica:

Tali interventi vengono predisposti sulla base di progetti elaborati da operatori distrettuali e Comunali.

La compartecipazione sarà calcolata in base ai giorni di frequenza (prestazione).

E' prevista una quota di compartecipazione al costo del servizio nella maniera che segue:

1. situazione economica non superiore a due volte il Minimo Vitale nessuna contribuzione
2. situazione economica superiore a due volte il Minimo Vitale e non superiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale la compartecipazione è pari al 15% del costo del servizio;
3. situazione economica superiore a due volte e mezzo il Minimo Vitale e non superiore a tre volte e mezzo il Minimo Vitale la compartecipazione è pari al 30% del costo del servizio;
4. situazione economica superiore a tre volte e non superiore a tre volte e mezzo il minimo vitale la compartecipazione è pari al 50% del costo del servizio

Oltre tali limiti si potrà accedere al servizio sostenendo l'intero costo.

Il Servizio Sociale collaborerà comunque con il richiedente per la risoluzione della domanda.

Per i trasporti collettivi l'eventuale gratuità/compartecipazione è da vedere in relazione alla compartecipazione già prevista per l'inserimento del soggetto nelle RR.SS.AA. e/o CC.DD.

ART. 66 -TRASPORTI FUORI ZONA VALLE DEL SERCHIO

I trasporti ai servizi fuori del territorio dell'Azienda U.S.L. n. 2 devono essere limitati a casi eccezionali, ove se ne ravvisi la necessità.

CAPO VIII

INTERVENTI PER L'INFANZIA

ART. 67 - PRINCIPI GENERALI

Al fine di garantire il normale sviluppo fisico, psichico e sociale del minore sono previsti interventi a favore dell'infanzia con l'obiettivo di attivare nel minore e nella sua famiglia capacità e potenzialità inespresse ed inutilizzate.

Gli interventi mirano a tutelare gli interessi del minore e sostenere la sua famiglia, quale ambiente naturale per la sua crescita e il suo sviluppo.

Si tratta, nella norma, di una famiglia portatrice di più esigenze (economiche, abitative ecc.) dove la risposta ai suoi bisogni non può risolversi in un unico intervento puntuale e riparativo: è necessario invece attivare più soluzioni operative che consentano un approccio di tipo globale.

ART. 68 - DESTINATARI

Destinatari degli interventi sono i minori in situazione di disagio le cui famiglie sono impossibilitate o trovano difficoltà nell'assicurare loro un'armonica crescita psico-fisica ed un'adeguata socializzazione ovvero:

- a) minori le cui famiglie sono portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
- b) minori nelle cui famiglie si rileva un disagio psichico grave o patologia psichiatrica;
- c) situazione di devianza o gravi problemi comportamentali degli adulti;
- d) situazioni nelle quali sia richiesto un intervento di sostegno e controllo a fronte di un decreto della Autorità Giudiziaria;
- e) casi con gravi conflittualità genitoriali e contenziosi relativi all'affidamento dei figli (regime di separazione, genitori separati)

ART. 69 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Al fine di superare le difficoltà delle famiglie, promuovere e sostenere le loro responsabilità educative ed affettive, vengono attivati i seguenti interventi predisposti sulla base di progetti personalizzati, elaborati in collaborazione anche con altri operatori distrettuali (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc...):

- Sostegno educativo domiciliare;
- Affidamento familiare;
- Strutture Residenziali e Semiresidenziali

ART. 70 - SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE

Il sostegno educativo è finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione del minore e si esplica attraverso i seguenti interventi:

1. Interventi di Assistenza Domiciliare Educativa;
2. Interventi economici finalizzati all'attivazione di un Sostegno educativo domiciliare.

Assistenza Domiciliare Educativa:

L'Assistenza Domiciliare Educativa si qualifica come una risposta specifica, all'interno della rete dei servizi socio-sanitari presenti nel territorio e si caratterizza come un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dei minori con la finalità di offrire supporto all'intero nucleo familiare: l'assistenza domiciliare educativa evidenzia infatti la necessità di sostenere in modo unitario sia il minore che il nucleo familiare.

L'Assistenza Domiciliare Educativa si caratterizza, inoltre, come intervento di rete volto a:

- Riattivare la comunicazione e le relazioni tra individuo ed il proprio ambiente di vita;
- Facilitare la presa in carico dei minori da parte dei familiari;
- Prevenire, talvolta, l'allontanamento dalla propria famiglia e/o il ricorso all'istituzionalizzazione.
- L'Assistenza Domiciliare Educativa si esplica mediante l'invio a domicilio di un operatore da parte del Servizio Sociale.

Interventi economici finalizzati all'attivazione di un intervento educativo domiciliare:

Qualora per un minore si evidenzia la necessità di un sostegno educativo domiciliare per "integrare" gli stimoli e le risposte educative offerte dal contesto familiare, superare eventuali difficoltà di apprendimento e comportamento, stimolare la socializzazione,

nell'ambito di una famiglia che, seppur con difficoltà, si rilevi sufficientemente adeguata ed in grado di riconoscere il bisogno del figlio, verrà proposta dall'operatore stesso che ha rilevato la necessità, l'opportunità dell'intervento alla famiglia.

Nell'ipotesi in cui la famiglia non si possa attivare in maniera autonoma, il Servizio Sociale valuterà la situazione economica secondo le modalità procedurali di cui al presente regolamento per l'attivazione di un contributo economico.

Per accedere a tale contributo la famiglia non dovrà possedere un ISEE superiore a due volte il minimo vitale. Il contributo sarà concesso nella misura massima di € 120,00 mensili e per periodi di tempi definiti nel relativo progetto.

ART. 71 - AFFIDO FAMILIARE

In ottemperanza alle leggi in materia il Servizio Sociale predispone Progetti di Affidamento Familiare: per i suddetti interventi è previsto sostenere la famiglia affidataria attraverso un contributo economico, come contemplato dalla Del. C.R. 364/1993.

Nei casi in cui il minore venga affidato a parenti entro il IV grado (Affidamento Intrafamiliare) l'entità dell'eventuale contributo economico verrà stabilita sulla base della valutazione economica della famiglia affidataria, che non dovrà avere un ISEE superiore a due volte il Minimo Vitale. Comunque, tale contributo non dovrà essere superiore alla metà dell'intervento previsto al comma precedente.

ART. 72 - STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

I servizi residenziali e semiresidenziali per minori si caratterizzano come strutture che integrano o sostituiscono temporaneamente la casa e la famiglia offrendo al bambino e/o all'adolescente uno spazio di vita in cui elaborare un progetto per il futuro con il supporto di figure adulte capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educative.

Destinatari dell'intervento sono i minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, minori in stato di abbandono morale e materiale, in attesa di sistemazione definitiva.

L'inserimento in struttura del minore può avvenire:

- Su progetto del Servizio Sociale territorialmente competente in collaborazione con altri operatori distrettuali (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc...);
- In base al Decreto del Tribunale per i Minorenni.

ART. 73 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Per gli interventi di cui articolo precedente, è prevista una compartecipazione alla spesa di ricovero da parte dei genitori, o in loro assenza gli ascendenti prossimi anche naturali, sulla base della propria situazione economica.

Altri parenti se disponibili e con il consenso del richiedente potranno essere coinvolti in un'ottica di lavoro di rete nel progetto assistenziale.

Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato alla compartecipazione del costo del servizio il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore all'ammontare di due volte il valore del Minimo Vitale.

Il genitore interviene nella misura del 70% della quota eccedente il doppio del minimo vitale, fino a concorrenza del costo del servizio.

L'opportunità di tale compartecipazione verrà valutata di volta in volta, anche alla luce delle disposizioni del Tribunale per i Minorenni.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 73 BIS ESONERO BUONI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

L'Ente attua interventi di esonero dal pagamento sia del buono mensa sia del trasporto scolastico a favore di nuclei familiari con minori, residenti nel Comune di bagni di Lucca ed iscritti alle scuole presenti nel territorio comunale, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 5.000,00.

Nell'erogazione degli interventi di cui sopra, si terrà conto di eventuali altri benefici e/o prestazioni economiche erogati da altri servizi e/o Enti (rimborso affitto, assegno nucleo familiare, assegno di maternità ecc.).

Potranno essere valutate particolari situazioni familiari.

ART. 73 TER MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli interventi di cui al precedente articolo saranno erogati dall'Ufficio Pubblica Istruzione su proposta del Servizio Sociale Comunale a seguito di emissione di apposito bando con riferimento all'anno scolastico.

CAPO IX

AIUTO ALLA PERSONA

ART. 74 - PRINCIPI GENERALI

L'aiuto alla persona consiste in prestazioni da fornire al domicilio dell'utente per superare le difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e in sostegni volti a favorire processi di integrazione nel contesto sociale.

L'intervento persegue le seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere l'emarginazione del disabile;
- garantire il mantenimento nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita;
- garantire una idonea integrazione sociale.

ART. 75 - DESTINATARI

I destinatari sono i cittadini riconosciuti in condizione di handicap dalla commissione medica prevista ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/92 in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra 0 e 64 anni;
- riconoscimento della situazione di handicap con " connotazione di gravità.....";
- temporanea e permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile

- attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno;
- non essere istituzionalizzati presso strutture sanitarie o strutture socio-assistenziali;
- essere in carico al GOM – Gruppo Operativo Multiprofessionale- mediante il PARG comprensivo di aiuto alla persona.

Per l'intervento di aiuto alla persona è prevista la valutazione della situazione economica così come stabilita dall' art. 11 del presente regolamento.

Per l'intervento di aiuto alla persona il nucleo familiare non dovrà avere una situazione economica derivante dalla somma dell' ISEE e dall'eventuale possesso di altri redditi non computati ai fini ISEE (ad eccezione dell'indennità di accompagnamento e indennità di frequenza) superiore a tre volte il Minimo Vitale. Tali redditi verranno comunque valutati e sommati all'ISEE nella misura del 80%.

ART. 76 - MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione al servizio di aiuto alla persona è disposta dal GOM competente sulla base di un progetto elaborato dal medesimo.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o su proposta del GOM.

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle previste dall'art. 11 del presente regolamento.

Ai fini della concessione del servizio non sarà computato come reddito l'assegno di accompagnamento l'indennità di frequenza.

ART. 77 GRADUATORIA

Dovendo dare un numero limitato di risposte rispetto al numero di richieste di intervento presentate verrà predisposta una graduatoria dando un punteggio alla situazione familiare ed economica come segue:

Situazione Familiare

	n. componenti	Punteggio
Componenti adulti validi	1	4
	2	3
	3	2
	4	1
	Altri	0
Altri componenti non validi		2

Situazione economica

Fasce economiche	Punteggio
Situazione economica non superiore al doppio del minimo vitale	2
Situazione economica superiore al doppio del minimo vitale e non superiore a due volte e mezzo il minimo vitale	1,5
Situazione economica superiore a due volte e mezzo il minimo vitale e non superiore al triplo del minimo vitale	1

La situazione economica deriva dalla somma dell' ISEE e dall'eventuale possesso di altri redditi non computati ai fini ISEE ad eccezione dell'assegno di accompagnamento e/o indennità di frequenza.

ART. 78 - MODALITA' DI INTERVENTO

Il servizio di aiuto alla persona è erogato in forma indiretta mediante l'assegnazione di un contributo economico mensile sulla base del progetto elaborato dal GOM e che comunque non dovrà essere superiore a € 516,46.

Sarà cura del GOM distrettuale supportare la famiglia nell'individuazione dell'operatore più idoneo allo svolgimento del progetto.

Il servizio può essere espletato mediante obiettori di coscienza e/o organismi di volontariato.

CAPO XI

SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI

ART. 79 - PRINCIPI GENERALI

Il Centro Diurno per anziani è un Servizio semi-residenziale rivolto a soggetti che necessitano di interventi socio-assistenziali, socio-riabilitativi e socializzazione.

ART. 80 - DESTINATARI

Il Servizio Centro Diurno è rivolto ad anziani o adulti inabili, in situazione di non autosufficienza totale o parziale.

ART. 81 – PRESTAZIONI

Il Servizio Centro Diurno assicura le seguenti prestazioni:

- ·Cura della Persona;
- ·Bagno Assistito;
- ·Servizio Mensa;
- ·Servizio Lavanderia;
- ·Attività di Socializzazione;

ART. 82 - MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione al servizio Centro Diurno è disposta dall'assistente sociale competente sulla base di un progetto elaborato dalla medesima anche in collaborazione con gli altri servizi territoriali.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

La domanda d'accesso al servizio dovrà essere presentata ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

L'assistente sociale potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Per attivare il Servizio per gli ultra65enni sarà necessaria anche la valutazione del grado d'autosufficienza da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica.

ART. 83 - RETTA A CARICO DELL'UTENTE

Di norma i soggetti che beneficiano del Servizio Centro Diurno partecipano interamente al costo della retta giornaliera e dei servizi usufruiti.

Non è richiesta la partecipazione al costo del Servizio qualora il soggetto disponga di una situazione economica non superiore al minimo vitale.

Qualora il soggetto abbia una situazione economica superiore al minimo vitale e non superiore a una volta e mezzo il minimo vitale è richiesta una compartecipazione al costo del Servizio pari al 50% della spesa.

In tal caso l'Ente assicura l'integrazione della retta per la parte mancante, qualora non vi siano parenti tenuti agli alimenti così come indicato e definito nel successivo art.84.

ART. 84 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

L'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, l'integrazione della retta da parte dell'Ente.

I parenti tenuti per legge agli alimenti da considerare sono:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- c) genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti.

Altri parenti se disponibili e con il consenso del richiedente potranno essere coinvolti in un'ottica di lavoro di rete nel progetto assistenziale.

Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato alla compartecipazione del costo del servizio il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore all'ammontare di due volte il valore del Minimo Vitale.

Il parente obbligato interviene nella misura del 50% della quota eccedente il doppio del minimo vitale, fino a concorrenza del costo del servizio.

Qualora esista più di un parente obbligato alla compartecipazione del costo del servizio, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata dal presente articolo.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la compartecipazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche come sopra definito.

CAPO XII

SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI

ART. 85 - MODALITA' DI AMMISSIONE

Per gli interventi di cui al presente articolo si rimanda al successivo regolamento specifico in materia da parte della U.O. Assistenza Sociale dell'A.USL n°2 Zona Valle del Serchio.

CAPO XIII

NORME FINALI

ART. 86 - DEROGHE

In casi eccezionali e nei confronti di persone che presentino problemi di carattere sociale ed esigenze assistenziali particolari, motivate dal servizio sociale, è possibile erogare interventi in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 87 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sensibili e personali avverrà nel rispetto delle disposizioni della legge D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

E' altresì ammessa la comunicazione dei suddetti dati alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

L'Amministrazione Comunale ad effettuare, tramite gli uffici finanziari competenti, gli eventuali accertamenti e relative indagini al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati.

La mancata presentazione della domanda di accesso al regime delle prestazioni agevolate, o la sua incompleta compilazione, comportano il pieno pagamento del costo del servizio. Le dichiarazioni mendaci saranno sanzionate ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella consapevolezza che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 675/96, "Norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", si dà il consenso/non si dà il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili richiesti e necessari per l'espletamento della pratica.

INDICE

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE – MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 Interventi e prestazioni	pag. 1
Art. 3 Soggetti assistibili	pag. 1
Art. 4 Criteri per la determinazione della situazione economica	pag. 2
Art. 5 Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento	pag. 2
Art. 6 Definizione di redditi	pag. 2
Art. 7 Definizione di patrimonio	pag. 3
Art. 8 Determinazione del valore dell'ISE e dell'ISEE	pag. 4
Art. 9 Criteri economici aggiuntivi	pag. 5
Art. 10 Parenti tenuti agli alimenti	pag. 5
Art. 11 Modalità di presentazione della domanda	pag. 5
Art. 12 Ricorsi	pag. 6
Art. 13 Commissione tecnica di assistenza sociale	pag. 6
Art. 14 Esito del ricorso	pag. 6
Art. 15 Controlli	pag. 6
Art. 16 Recuperi e rivalse	pag. 7
Art. 17 Interruzione dell'intervento assistenziale	pag. 7

CAPO II

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 18 Principi generali	pag. 7
Art. 19 Caratteristiche degli interventi e/o benefici di natura economica	pag. 8
Art. 20 Destinatari	pag. 8
Art. 21 Interventi continuativi – minimo vitale	pag. 8
Art. 22 Interventi straordinari	pag. 9
Art. 23 Intervento indifferibile e urgente	pag. 9
Art. 24 Assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti	pag. 9
Art. 25 Parenti tenuti agli alimenti	pag. 10

Art. 26 Istruttoria della domanda	pag. 10
Art. 27 Nucleo familiare di riferimento	pag. 11

CAPO III

MIGLIORIE ABITATIVE

Art. 28 Principi generali	pag. 11
Art. 29 Destinatari	pag. 11
Art. 30 Modalità di intervento	pag. 12
Art. 31 Modalità procedurali	pag. 12
Art. 32 Parenti tenuti agli alimenti	pag. 12
Art. 33 Istruttoria della domanda	pag. 13
Art. 34 Modalità di liquidazione	pag. 13
Art. 35 Graduatoria	pag. 13

CAPO IV

TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA

Art. 36 Principi generali	pag. 14
Art. 37 Destinatari	pag. 14
Art. 38 Prestazioni del servizio	pag. 14
Art. 39 Istruttoria della domanda	pag. 14
Art. 40 Modalità d'intervento	pag. 14
Art. 41 Modalità di accesso al servizio	pag. 15
Art. 42 Graduatoria	pag. 15

CAPO V

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 43 Principi generali	pag. 16
Art. 44 Destinatari	pag. 16
Art. 45 Prestazioni	pag. 16
Art. 46 Assistenza domiciliare indiretta	pag. 16
Art. 47 Modalità di accesso al servizio	pag. 17

Art. 48 Partecipazione al costo del servizio	pag. 17
Art. 49 Parenti tenuti agli alimenti	pag. 18
Art. 50 Attivazione e collaborazione con il volontariato	pag. 18

CAPO VI

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI E/O INABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 51 Principi generali	pag. 19
Art. 52 Finalità/destinatari	pag. 19
Art. 53 Procedure di ammissione	pag. 19
Art. 54 Retta a carico dell'utente	pag. 20
Art. 55 Quota riservata all'ospite	pag. 20
Art. 56 Recupero del credito	pag. 20
Art. 57 Parenti tenuti agli alimenti	pag. 21
Art. 58 Modalità di inserimento	pag. 22
Art. 59 Ammissioni temporanee	pag. 23
Art. 60 Quota a carico del comune di provenienza	pag. 24

CAPO VII

TRASPORTI SOCIALI

Art. 61 Principi generali	pag. 24
Art. 62 Destinatari	pag. 24
Art. 63 Modalità di accesso	pag. 24
Art. 64 Trasporti individuali - Partecipazione al costo del servizio	pag. 25
Art. 65 Trasporti collettivi - Partecipazione al costo del servizio	pag. 25
Art. 66 Trasporti fuori Zona Valle del Serchio	pag. 26

CAPO VIII

INTERVENTI PER L'INFANZIA

Art. 67 Principi generali	pag. 26
Art. 68 Destinatari	pag. 27
Art. 69 Tipologia degli Interventi	pag. 27

Art. 70 Sostegno educativo domiciliare	pag. 27
Art. 71 Affidamento part-time	pag. 28
Art. 72 Strutture residenziali e semiresidenziali	pag. 28
Art. 73 Compartecipazione alla spesa	pag. 28
Art. 73 BIS Esonero buoni mensa e trasporto scolastico	pag. 29
Art. 73 TRIS Modalità di erogazione del contributo	pag. 29

CAPO IX AIUTO ALLA PERSONA

Art. 74 Principi generali	pag. 29
Art. 75 Destinatari	pag. 29
Art. 76 Modalità di ammissione	pag. 30
Art. 77 Graduatoria	pag. 30
Art. 78 Modalità di intervento	pag. 31

CAPO X SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI

Art. 79 Principi generali	pag. 31
Art. 80 Destinatari	pag. 31
Art. 81 Prestazioni	pag. 31
Art. 82 Modalità di ammissione	pag. 31
Art. 83 Rette a carico dell'utente	pag. 32
Art. 84 Parenti tenuti agli alimenti	pag. 32

CAPO XI SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI

Art. 85 Modalità di ammissione	pag. 33
--------------------------------	---------

CAPO XII NORME FINALI

Art. 86 Deroghe

pag. 33

Art. 87 Tutela dei dati personali

pag. 33